



Magnum Bullarium Romanum, Seu Ejusdem Continuatio

Quæ Supplementi loco sit, tum huicce, tum aliis quæ præcesserunt
Editionibus, Romanæ, & Lugdunensi ...

Completens Constitutiones ab Innocentio XIII. & Benedicto XIII. editas

Luxemburgi, 1740

CXC. De exemptione Terræ vulgo-Vetralla-a jurisdictione Præsulis
Gubernat. Viterb.

[urn:nbn:de:hbz:466:1-74724](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:hbz:466:1-74724)

nino exprimi necessario deberet, fortasse propterea quod de voluntate nostra, ceterisque superius enarratis nunquam appareret, aut nihil probari posset, has nostras literas notari, impugnari, invalidas reddi, retractari, in jus vel controversiam vocari, aut ad terminos juris reduci, vel adversus illas restitutionis in integrum, aperi-
 tionis oris, reductionis ad viam, & terminos juris vel facti, aut gratiæ vel justitiæ remedium impetrari, seu quomodolibet, etiam motu simili concessio, vel imperato, aut edito uti, seu se juvare in iudicio, vel extra unquam posse, decernimus, & jubemus; univ-
 ersis libris, & controversiis hac de re, si quæ fortasse sunt, aut fuerunt, perpetuum silentium imponentes.

Haec literæ nullis revocationibus, & limitationibus sub-
 sint, & Bononiensem Archiepiscopum executorem habent.

§. 8. Has eadem literas nostras sub quibusvis similibus, vel dissimilibus gratiarum revocationibus, suspensionibus, limitationibus, modificationibus, derogationibus, aliisque contrariis dispositionibus, etiam per Nos, & Successores nostros Romanos Pontifices pro tempore existentes, & per Sedem Apostolicam motu pari, scientia, & plenitudine potestatis, consistorii decreto ex quibuslibet causis, & sub quocumque verborum tenore, & forma, ac cum quibusvis clausulis, & decretis: licet in eis de his nostris literis, eorumque toto tenore, & data specialis mentio fieret, pro tempore factis, & concessis, ac faciendis, & concedendis, non posse aut debere comprehendi statuimus. Sed eas, tamquam ad majus bonum tendentes, semper, & omnino ab illis excipi, & quoties illæ prodierint, toties in pristinum, & validissimum, atque in eum, in quo antea quomodolibet erant, statum restitutas, repositas, & plenarie integratas, ac de-
 nuo etiam sub quacumque posteriori data, quodcumque eligenda, concessas esse, & fore: sicque, & non alias in præmissis omnibus, & singulis per quoscumque Judices ordinarios vel delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici auditores, & Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinales, etiam de Latere Legatos, Vicelegatos, ejusdemque Sedis Nuncios, & alios quoscumque, quavis auctoritate, potestate, prærogativa, & privilegio fulgentes, sublata eis, & eorum cuilibet, qualibet facultate, & auctoritate aliter judicandi, & interpretandi in quocumque foro, & iudicio, & in quacumque instantia judicari, & definiri debere: sicque secus, ac Nos sancimus, super his a quoquam quavis auctoritate, scienter vel ignoranter contigerit attentari, hoc totum irritum, & inane habendum esse decernimus. Quo circa Venerabili Fratri Archiepiscopo Bononiensi, nunc, & pro tempore existenti, motu simili per Apostolica scripta mandamus, quatenus ipse per se, vel alium, seu alios præsentem literas, & in eis contenta quæcumque, ubi, & quando opus fuerit, ac quoties pro parte d. Antonii Josephi Amabilis requisitus fuerit, solemniter publicans, eisque in præmissis efficaci defensionis præsidio assistens, faciat auctoritate nostra easdem præsentem, & in eis contenta hujusmodi ab omnibus inviolabiliter observari, eumque illis pacifice frui, & gaudere, non permittens eundem desuper per quoscumque quomodolibet indebite molestari, contradicentes quoslibet, & rebelles per sententias, censuras, & pœnas Ecclesiasticas, aliaque opportuna juris, & facti remedia, appellatione postposita, compescendo, ac legitimis super his habendis, servatis processibus, servataque forma Concilii Tridentini, sententias, censuras, & pœnas hujusmodi incurrisse declarando, ac etiam iteratis vicibus aggravando, invocato etiam ad hoc si opus fuerit brachii secularis auxilio.

Nullæ exceptiones his literis obstat.

§. 9. Non obstantibus, quatenus opus sit, nostra, & Cancellariæ Apostolicæ regula, de jure quaesito non tollendo, aliisque in contrarium præmissorum quomodolibet editis vel edendis

Constitutionibus, Conciliis, aliisque ordinationibus quoque Apostolicis, vel statutis, quavis firmitate roboratis, eorumque reformationibus, novis additamentis, stylo, usu, consuetudinibus, quamvis immemorabilibus; Privilegiis quoque, indultis, literis Apostolicis, quæ iisdem Fratibus Conventus atque hominibus oppidi Medicinensis, eorumque majoribus concessæ fuissent; seu personis, ac locis quibuscumque; licet speciali, & expressa mentione dignis, sub quocumque tenore, forma, & quibusvis derogatoriis derogatoriis, aliisque efficacissimis, & insolitis clausulis, irritantibusque decretis generatim, vel speciatim, motu quoque, huic simili, & in consistorio, aut alias quomodolibet, & sæpe etiam, in contrarium præmissorum concessis, adprobatis, confirmatis, & renovatis, quamvis diserte in eis caveatur, ne iisdem his nostris literis Apostolicis per quascumque alias, motu quoque simili pro tempore editas, etiam derogatoriis derogatorias in se continentes, derogari unquam possit, vel iis censeatur his derogatum.

§. 10. Quibus omnibus, & singulis, quamvis de illis, & eorum tenore, specialis, & expressa, ac de verbo ad verbum non autem per clausulas generales idem importantes mentio, seu quavis expressio habenda, aut qualibet alia exquisita forma ad hoc servanda esset, illorum omnium, & singulorum tenorem, formam, & causas quascumque, pias, & ex privilegio deductas, his nostris literis pro plene, & sufficienter insertis, ac de verbo ad verbum, nullo prorsus omisso, expressis habentes, illis in suo robore alias permanens, ad præmissorum omnium, & singulorum validissimam vim, & effectum tantum, hac vice dumtaxat, latissime, plenissime, ac sufficienter, necnon speciatim, & expresse, motu, scientia, & potestatis plenitudine similibus, harum serie derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque. Aut si aliquibus communiter, aut divisim ab eadem sit Sede indultum, quod interdici, suspendi, vel excommunicari non possint per literas Apostolicas non facientes plenam, & expressam, ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem.

Clausula derogatoria.

§. 11. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostræ constitutionis, reddituum, & proventuum incorporationis, & applicationis, Collegii, & Gymnasii institutionis, & erectionis, sanctionis, concessionis, Indulti, Decreti, & derogationis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare præsumserit, indignationem Omnipotentis Dei, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum ejus se noverit incursum.

Nemo has literas infringere audeat.

Datum Romæ apud Sanctum Petrum Anno Incarnationis Dominicæ Millesimo septingentesimo vigesimo octavo Kalendis Decembris, Pontificatus nostri Anno quinto.

Eximitur Terra, vulgò *Vetralla*--; a Jurisdictione Præfulis Governatoris Viterbiensis in quibuscumque Causis.

CXC.

Alia hujus Const. ed. 1728. Nov. 15. P. 5. erecta fuit Terra Fabriani in Civitatem, & Constit. ed. 1726. Sept. 18. P. 3. nonnulla statuuntur pro Civitate Ravenna.

BENEDICTUS PAPA XIII.

Dat. 7. Dec. 1728. An. 5.

§. 1. Volendo Noi rimostrare alla nostra Terra di Vetralla la nostra beneficenza, non meno in riguardo alla spesa di circa trenta mila scudi fatta da quella Comunità nell'Erezione d'una Chiesa Collegiata ad onore del Glorioso Apostolo S. Andrea, ma anche per

Causæ præsentis Constitutionis.

il merito fattosi presso di Noi, e nostri Predecessori in diverse contingenze; perciò, e per gl'acertati rincontri avuti, che la Terra sudetta, oltre ad essersi resa copiosa in se stessa d'Abitatori, abbia anche un Contado numeroso di circa trecento Casali abitati, con speranza, mediante il Divino ajuto, che possa andar sempre più crescendo in avvenire.

§. 2. Di qui è, che noi di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra Suprema Autorità, per decorazione maggiore di detta Terra, vogliamo, che in avvenire in perpetuo sia indipendente, ed esente, conforme Noi l'essentiamo, e dichiariamo affatto libera, separata, ed indipendente dalla Podestà, e Giurisdizione del Governatore pro tempore della Città di Viterbo, e nostra Provincia del Patrimonio in tutte, e singole cause Civili, Criminali, mere, o miste in prima, seconda, e qualunque altra istanza; Volendo Noi, che tutte le Cause de' Cittadini, o Abitanti di Vetralla sudetta, e suo Contado attive, e passive spettanti al Foro Secolare, dalla data del presente nostro Moto proprio, si debbano incominciare, proseguire, e terminare in prima istanza dal Governatore presente, e pro tempore di detta Terra di Vetralla, che vogliamo sia in avvenire, & in perpetuo eletto per Breve da noi, e nostri Successori; E che da Decreti definitivi, o Sentenze del Governatore sudetto si possa domandare, ed avere il ricorso, o appellazione a' Giudici ordinarii della nostra Città di Roma, che hanno giurisdizione anche nel Distretto.

§. 3. Ordiniamo perciò espressamente in virtù di Sant' Obbedienza al Governatore di Viterbo, e Provincia del Patrimonio presente, e pro tempore, e sotto le pene arbitrarie a Noi, e nostri Successori, ai loro Luogotenenti, e Ministri di qualunque titolo, che dalla data del presente nostro Moto proprio, sotto qualunque pretesto, o privilegio concedutogli anche da Noi, e nostri Predecessori, non presumano d'ingerirsi anche ad istanza, e col consenso dell'istesse Parti, nelle Cause Civili, Communitative, Criminali, mere, o miste de' Cittadini, ed Abitanti di Vetralla, e suo Contado sudetto; Ma solamente possano proleguir quelle, che si trovano già introdotte legittimamente avanti di loro, ed anche queste debbano averle intieramente decise, e terminate come crederanno di ragione per tutto il Mese d'Aprile dell'entrante Anno 1729.; Volendo Noi, che spirato tal termine, sia spirata affatto la loro giurisdizione nelle Cause già introdotte come sopra, e che le Cause sudette non terminate, nello stato, e termine, in cui allora si troveranno, s'intendano onninamente, e pienamente devolute a sudetti Giudici ordinarii della nostra Città di Roma, che hanno giurisdizione anche nel Distretto di essa.

§. 4. Per le Cause poi Criminali il sudetto Governatore di Vetralla dovrà unicamente, ed immediatamente dipendere dalla Consulta; e per le Cause di quella Comunità, Economia, e buona Amministrazione di essa, suoi effetti, e proventi, dovrà parimente dipendere unicamente, ed immediatamente dalla Congregazione del buon Governo, all'arbitrio della quale rimettiamo il tassare, e stabilire un conveniente salario, o provizione da pagarsi mestrualmente dalla stessa Comunità tanto al Governatore perchè possa vivere con onesto decoro, quanto al Barigello da eleggersi conforme il solito dalla Consulta col peso di tenere continuamente quel numero de' Birri, che si stimeranno necessari al buon servizio della Giustizia, ed alla custodia in oltre della Selva comunitativa.

§. 5. Volendo, e decretando, che il presente nostro Moto proprio, benchè non ammesso, ne registrato in Camera, e ne' suoi libri, abbia

in perpetuo il suo pieno effetto, vigore, ed esecuzione; E contro di esso non si possa in alcun tempo opporre di orrezione, e surrezione, mancanza della nostra volontà, ed intenzione; ne qualsivoglia difetto, benchè degno d'expressa speciale, & individua menzione. E che non si possa diversamente interpretare, giudicare, o diffinire anche dalle sudette, ed altre Congregazioni de' Reverendissimi Cardinali; Dichiarando Noi nullo, ed irritato tutto ciò, che si facesse, o si attentasse in contrario. Non ostante quanto a tutte, e singole cose premesse, che non vengano stati citati, chiamati, o sentiti, il sudetto Governatore di Viterbo, e suoi Ministri, il nostro Fiscale Generale, il Commissario della nostra Camera, anche per l'interesse, che vi potesse avere a titolo dell'Affitto delle Cancellarie di detta Provincia, ed ogn'altra persona, che vi avesse, o potesse avere interesse; La regola della nostra Cancelleria de Jure quaesito non tollendo, le facoltà, prerogative, e privilegi conceduti a tutti li sopradetti, ed ogni, e qualunque altra ordinazione, o Costituzione Apostolica nostra, e de' nostri Predecessori; Leggi civili, e Canoniche, usi, stili, consuetudini, e qualunque altra cosa, che facesse, o potesse fare in contrario, alle quali tutte, e singole avendo il loro tenore qui per espresso, e di parola in parola inserito, per questa volta sola ampiamente deroghiamo, perchè tale è la nostra certa, espresa, e determinata volontà.

Dato in Roma dal nostro Palazzo Apostolico in Vaticano il dì 7. Dicembre 1728.

Confirmantur Motu proprio provisiones, & conventiones initæ inter Religionem Dominicanam, & Ministros Camera Apostolicæ super exemptione a Gabellis, Collectis, & Datis.

Hac de re vide aliam hujus editam 1728. Sept. 28. P. 5. & Conf. Pretiosus quæ hic laudatur, ed. 1727. Maii 26. P. 3.

BENEDICTUS PAPA XIII.

Motu proprio &c.

§. 1. **G**odendo pacificamente la nostra Religione Domenicana tanto in questa nostra Città di Roma, quanto in tutto il nostro Stato Ecclesiastico in virtù sì del dritto comune, che in vigore di varii particolari Privilegii, concessigli anche forse a titolo oneroso da diversi Pontefici nostri Predecessori, e specialmente dalla gloriosa memoria di S. Pio V., ed ultimamente da Noi nella nostra Costituzione -- Pretiosus -- data in Sezze li 26. Maggio 1727., l'esenzione da tutti, e singoli Dazii, Gabelle, Collette, Imposizioni, ed altri qualunque pesi, sì Camerali, che Comunitativi, alcuni de' quali specialmente del Macinato ne' tempi passati da detta Religione sono stati pagati, non ostante detta esenzione, ed essendo nondimeno in forte alcune controversie tra detta Religione, e li Ministri della nostra Camera, sopra la liquidazione, e tassa di dette esenzioni da Noi benignamente ampliate, ed accordate nell'accennata Costituzione -- Pretiosus --, fattosi perciò a Noi ricorso dal P. Procuratore Generale di esso Ordine, che da Ministri di detta Camera:

§. 2. Noi a fine di assicurare con ogni modo più facile l'esenzione a detta nostra Religione, ed insieme provvedere all'indennità di essa nostra Camera, con levare ogni sospetto, ed apertura alle frodi, e pregiudizii, e così porre fine a qualunque controversia, che potesse insorgere in avvenire, rimettevamo l'esame di tal affare al Reverendissimo Cardinale Accoramboni già

nostro

Dat. 10. Dec. 1728. An. V.

Ab Ordine Prædicatorum variaz obtinebant exemptiones a Gabellis.

Hinc ortæ controversiæ inter ipsum & Ministros Camera Apostolicæ.

Quæ a Sanctissimo remissa sunt Auditori suo exanimatæ; quique auditis partibus ad SS. referret.

Declaratio prædictæ exemptionis.

Causæ omnes deinceps dicandæ a G. bernatore in exlemmet Terra presente.

Inhibitio Gubernatori Viterbil hac super re.

Quoad Causas Criminales quomodo novus Gubernator in prædicta Terra se gerere debet.

Clausula.

nostro Uditore, a fine, che sentre le parti, quanto alli predetti pesi Camerali solamente, eccettuata però li beni di prima Erezione de' Conventi, Monasterii, e Collegii fondati in detto nostro Stato Ecclesiastico, ed eccettuati ancora li Pesi, Dazii, Gabelle, ed altre qualunque imposizioni meramente, e solamente Comunitative, anche imposte con autorità Apostolica, dalle quali volemo onninamente in tutto, e per tutto esente detto nostro Ordine, a tenore del dritto comune di detta nostra Bolla - *Pretiosus* -, ed altre Costituzioni Apostoliche, e delle precise dichiarazioni di nostra Mente sopra ciò fatte per mezzo del nostro Reverendissimo Segretario di Stato, particolarmente sotto li 20. Novembre 1727., riferisse a Noi tutte le controversie sopra ciò inferse, e le ragioni, che dall'una, e dall'altra parte si fossero addotte, per potere poi prendere quelle risoluzioni, che si fossero stimate adeguate per l'indennità d'ambe le parti: ed avendoci successivamente esso Reverendissimo Cardinale riferito, che doppo essersi tenuti avanti di lui diversi Congressi, con l'intervento di Monsignor Commissario di detta nostra Camera, del suo Sostituto, e del P. Maestro Fr. Giovanni Domenico Agnani compagno del detto P. Procuratore Generale, intervenuto anche per parte, ed a nome del P. Maestro Generale dell'Ordine, e dello stesso Procuratore Generale, e del Computista del nostro Convento della Minerva, per l'interesse tanto del medesimo P. Generale, e suo Ospizio, e de' Conventi, e Collegii di Roma, quanto di tutti gl'altri Conventi dello Stato Ecclesiastico, e de' Monasterii di Monache, e Collegii di Terziarie sì di Roma, che dello stesso Stato, che vivono sotto l'ubbidienza, e regola Domenicana, ed in essi Congressi, esaminata maturamente tutte l'Esenzioni concesse da Sommi Pontefici, si generalmente alla Religione Domenicana, dell'uno, e l'altro Sesso, che alli Conventi particolari del detto Ordine, specialmente della Minerva di Roma, come pure la quantità delle Gabelle, che da medesimi si pagavano, e delle altre, delle quali indipendentemente dalla sudetta nostra Bolla - *Pretiosus* - ed avanti, che questa emanasse attualmente, e realmente, senza contrasto godevano l'esenzione per il vitto, vestito, mantenimento di Chiesa, e tutt'altro che occorreva per servizio de' Religiosi, Conventi, e loro Chiese, fosse finalmente nel Congresso tenuto nel dì 25. Aprile prossimo passato, di comun consenso, con riserva però della nostra approvazione, stabilito nel modo seguente, cioè:

Provisiones, & conventiones predictae. Quibus in rebus predictis Ordo exemptione a Gabelle deinceps gaudebit.

§. 3. Primo, che in avvenire, come si dirà in appresso, tanto il Convento della Minerva, ed il P. Generale colli Religiosi del suo Ospizio; e tutti gl'altri Conventi, e Religiosi di Roma, compresi quelli di Monte Mario, S. Sabina, S. Nicolò de' Perfetti, S. Sisto, S. Clemente, e S. Quirico, quanto ancora tutti gl'altri Conventi, e Religiosi dello Stato Ecclesiastico, Monasterii di Monache, e Collegii di Terziarie, sì di Roma, che dello Stato sudetto, che vivono sotto l'ubbidienza immediata, e Regola dell'Ordine de' Predicatori debbano pagare (a riserva però de' beni di prima Erezione, per i quali dovranno godere l'Esenzione nell'istesso modo, e forma, che l'han godute per il passato, e le godano presentemente, e di qualunque peso Comunitativo, come sopra) tutte, e qualsivoglia Gabelle, Dazi, Pesi, Risposte, ed Imposizioni, tanto per ragione di vitto, e vestito, quanto per ragione de' Beni, sì in Roma, che nello Stato Ecclesiastico sudetto, alle Dogane Generali, Tesorieri, Appaltatori Camerali, ed altri, a quali spettassero dette Gabelle, e pesi come appunto pagano i Secolari Laici,

che non godano veruna esenzione, a guisa de' quali colle riserve sudette dovranno tenersi, ripularsi, e regularsi. Secondo, che a tale effetto, e colle riserve, ed eccettuazione delli sopraddetti Beni, e Pesi, debbano i sudetti Padri, Monache, e Collegii di Terziarie del detto Ordine de' Predicatori, sì di Roma, che del detto nostro Stato, mediante il Padre Procuratore Generale dell'Ordine, o Suo Compagno rinunciare a tutte le Costituzioni, Brevi, Chirografi, e Privilegi, per quello però riguarda solamente l'Esenzioni sudette, e non altrimenti sin'ora loro concesse da Sommi Pontefici, e particolarmente da Noi, benché fossero quelli stati conceduti col titolo oneroso, con dichiarare di non volerne per detto effetto valere in avvenire, e che l'abbino a considerate di niuna forza, e valore, appunto come se non gli fossero mai state concesse.

§. 4. Terzo, che all'incontro, ed incorsempatività della sudetta rinuncia, come sopra da farsi da detti Padri, e Monache Domenicane sì di Roma, che di detto nostro Stato, mediante il detto Padre Procuratore Generale dell'Ordine, o suo Compagno, e non altrimenti, la nostra Camera sia tenuta ed obligata di pagare annualmente per tutte l'Esenzioni godute, e concesse sino al presente al detto Convento, e Padri della Minerva di Roma, ed Ospizio del P. Generale, in tutto scudi quattrocento sessanta annui, regolandosi l'Esenzione, a ragione di scudi due per ciascuna Religioso di detto Convento, ed Ospizio, cioè per il detto Convento per bocche numero 150., così fissate, e stabilite, per altre bocche 80. per l'Ospizio del detto Padre Generale, e così in tutto per bocche numero 230., altri scudi dodici annui al Convento di Monte Mario per numero sei Religiosi, altri scudi sedici annui al Collegio della Penitenzieria per numero 8. bocche, altri scudi sedici similmente annui per numero 8. bocche nell'Ospizio di S. Quirico, altri scudi settantotto annui per numero 39. bocche nelli Conventi di S. Sabina, e di S. Nicolò de' Perfetti, ed altri scudi quaranta parimenti annui per numero 20. bocche nelli Conventi de' Santi Sisto, e Clemente, che in tutto sono scudi seicento ventiquattro, che dovranno pagarsi per li Conventi, e Religiosi di Roma. Quarto, che essendosi stabilite, e fissate nelli Conventi esistenti nello Stato Ecclesiastico bocche numero 976., sia tenuta la nostra Camera in corrispettività, come sopra di detta rinuncia di pagare per i detti Conventi, e loro Religiosi annui scudi novecento settantasei, regolando per questi l'Esenzione a ragione di uno scudo per boccha. Quinto, che quanto alli Monasteri, e Monache di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, e Collegio delle Terziarie di Bologna, soggetti immediatamente all'Ordine sudetto, e non ad altri, de' quali Monasteri, e del numero delle loro Monache, e Terziarie rispettivamente, si dovrà dar nota distinta dal P. Procuratore Generale, debbasi dalla nostra Camera pagare per tutte l'Esenzioni competenti, e pretese, come sopra, rispetto alli Monasteri, e Monache di Roma, a ragione di scudo uno per ciascheduna, e per li Monasteri, e Monache dello Stato, e Collegio delle Terziarie di Bologna a ragione di giulii cinque per ciascheduna di esse annualmente, come sopra.

§. 5. Sesto, che dalla nostra Camera di sei in sei mesi, da principiare come si dirà in appresso, debbano farsi i sudetti pagamenti in mano del Procuratore Generale pro tempore di detto Ordine, al dicui carico, e peso dovrà restare di farne il dovuto ripartimento a ciaschedun Convento, Monastero, e Collegio sì di Roma, che dello Stato Ecclesiastico, senza verun peso, cura, e rischio della nostra Camera. Settimo,

che

Renunciandum omnibus Constitutionibus Apostolicis, & Privilegiis quoad exemptiones predictas.

A Camera Apostolica quantum pecunie annuatim solvendum predicto Ordini pro renunciazione predicta.

In cuius manu facienda predicta solutio.

De Sale, ut antea largiendo.

che la detta nostra Camera debba dare il sale nel modo, e forma, e nella quantità, che si è praticato sin' al presente.

§. 6. E riflettendo Noi, che le sopra espresse provisioni, e risoluzioni ridondano in evidente utilità di essa nostra Camera, attesa la generalità di dette Esenzioni, e rispettivamente riescono di molta quiete a' detti nostri Religiosi, e che in tal forma viene tolta l'occasione d'ogni litigio, ci siamo determinati di confermarle, ed approvarle, affinché in perpetuo abbino la dovuta esecuzione, come in appresso. Quindi è, che con la presente nostra Cedola di Moto proprio, in cui abbiamo per espresso, e di parola inserito l'intero tenore di tutti i Brevi, Chirographi, e costituzioni Apostoliche, e particolarmente della nostra sopra accennata Costituzione - Pretiosus -, e di tutti, e singoli altri Privilegi da questa Santa Sede in qualunque tempo conceduti alla detta nostra Religione Domenicana dell'uno, e l'altro Sefso per l'Esenzione del pagamento delle Gabelle, Dazi, ed altre imposizioni speranti alla nostra Camera, ed ogn'altra cosa quanto si voglia necessaria d'espriarsi, inerendo alle sopra registrate provisioni, e risoluzioni, quali in tutto, e per tutto confermiamo, ed approviamo, per l'esecuzione di esse, di nostro Moto proprio, certa scienza, e pienezza della nostra suprema, ed Apostolica potestà, dichiariamo, decretiamo, e vogliamo, che in avvenire dall'infrafcritto giorno, tanto il detto Convento della Minerva di Roma, ed il Padre Generale colli Religiosi del suo Ospizio, e tutti gl'altri Conventi, e Religiosi di Roma, compresi quelli di Monte Mario, S. Sabina, S. Nicolò de' Perfetti, S. Sisto, S. Clemente, e di S. Quirico, quanto ancora tutti gl'altri Conventi, e Religiosi dello Stato Ecclesiastico, Monasteri di Monache, e Collegi di Terziarie, si di Roma, che dello Stato sudetto, che vivono sotto l'ubbidienza immediate, e regola dell'Ordine de' Predicatori, debbano pagare, conforme Noi efficacemente l'obbligiamo a pagare (a riserva però de' beni di prima Erezione, per i quali dovranno godere l'esenzione nell'istesso modo e forma, che l'hanno goduta per il passato, e la godevano presentemente, e di qualunque peso Comunitativo, come sopra), tutte, e qualsivoglia Gabelle, Dazi, Pesi, risposte, ed imposizioni Camerali, tanto per ragione di vitto, e vestito, quanto per ragione de' beni, si in Roma, che in detto Stato Ecclesiastico alle Dogane Generali, Tesorieri, Appaltatori Camerali, ed altri, a' quali dette Gabelle, e pesi spettassero, come appunto pagano i Secolari Laici, che non godano veruna esenzione, a' guisa de' quali colle riserve sudette, vogliamo, che in avvenire siano tenuti, e reputati: al quale effetto, Noi in nome, e per li sudetti Padri, Monache, e Terziarie del detto Ordine de' Predicatori, si di Roma, che del detto nostro Stato, colle riserve, ed eccezzioni delli sopradetti beni di prima Erezione, e Pesi Comunitativi, e non altrimenti colla nostra suprema autorità cediamo, ed espressamente rinunziamo a' tutte le Costituzioni, Brevi, Chirographi, e Privilegi, per quello però riguarda solamente l'esenzioni sudette, e non altrimenti sin'ora loro concedute da' Sommi Pontefici, e particolarmente da Noi, benchè queste fossero state concedute col titolo oneroso, dichiarando, volendo, ed ordinando Noi, che non possano per detto effetto valersene in avvenire, e che s'abbiano da considerarle di niuna forza, e valore, come se appunto non gli fossero state mai concordate.

§. 7. Ed all'incontro in corresponsività della rinunzia, che abbiamo come sopra fatta per li detti Padri, Monache, e Terziarie Domenica-

ne, si di Roma, che del detto nostro Stato; vogliamo, ed ordiniamo, che detta nostra Camera sia tenuta, ed obligata, conforme Noi efficacemente, e validamente l'obbligiamo a dovere pagare annualmente per tutte l'Esenzioni godute, e concedute sino al presente al detto Convento, e Padri della Minerva di Roma, ed Ospizio del P. Generale in tutto scudi quattrocento sessanta annui, regolandosi l'Esenzione a ragione di scudi due per ciascun Religioso di detto Convento, ed Ospizio, cioè rispetto a detto Convento per bocche numero 150., così fissate, e stabilite, e per altre bocche 80. per l'Ospizio del detto P. Generale, che in tutto sono bocche numero 230., altri scudi dodici annui al Convento di Monte Mario per numero 6. Religiosi, altri scudi dodici annui, al Collegio della Penitenziaria per numero 8. bocche, altri scudi sedici annui all'Ospizio di S. Quirico, parimente per numero 8. bocche altri scudi settantotto anni alli Conventi di S. Sabina, e di S. Nicolò de' Perfetti per bocche numero 39., ed altri scudi quaranta parimente annui alli Conventi di S. Sisto, e di S. Clemente, che in tutto fanno la somma di scudi seicento ventiquattro, da pagarsi per li Conventi, e Religiosi di Roma, e quanto alli Conventi esistenti in detto nostro Stato Ecclesiastico, essendosi stabilite, e fissate bocche numero 976., e per queste essendosi regolata, e stabilita l'Esenzione a ragione di scudo uno per bocca; Vogliamo, che la nostra Camera in corresponsività della sudetta rinunzia sia tenuta, e obligata, conforme Noi parimente l'obbligiamo a pagare per li detti Conventi, e loro Religiosi annui scudi novecento settanta sei; Rispetto poi alli Monasteri, e Monache di Roma, e dello Stato Ecclesiastico, e Collegi delle Terziarie della detta nostra Città di Bologna soggetti immediatamente all'Ordine sudetto, e non ad altro, de' quali Monasteri, e del numero delle loro Monache, e Terziarie rispettivamente, si dovrà dare nota distinta dal Padre Procuratore Generale, dovrà esser tenuta detta nostra Camera, come Noi, come sopra l'obbligiamo a pagare per tutte l'Esenzioni sudette rispetto alli Monasteri, e Monache di Roma a ragione di scudo uno per ciascheduna, e per li Monasteri, e Monache dello Stato, e Terziarie di Bologna a ragione di giuli cinque per ciascheduna di esse annualmente come sopra, e tali pagamenti vogliamo, che dalla nostra Camera siano prontamente effettuati, ed adempiti, e di sei in sei Mesi, da principiare dalla data della presente Cedola di Moto proprio, e che debbano farsi in mano del Procuratore Generale pro tempore del detto Ordine, a di cui Carico, e peso dovrà restare il farne il dovuto repartimento a ciaschedun Convento, Collegio, e Monasterio, si di Roma, che dello Stato Ecclesiastico, senza che la nostra Camera abbia ad averne, e sentirne cura, peso, e rischio alcuno, ordinando Noi per tale effetto al nostro Monsignor Tesoriere Generale, che in adempimento di ciò ne dirigga i suoi ordini a' suoi debiti tempi, al Depositario generale della nostra Camera, e ch'egli ne accetti, e bonifichi in appresso li pagamenti ne' detti suoi conti, e tutto ciò senza verun pregiudizio della limosina del Sale, solita darfi dalla nostra Camera alli Conventi, e Collegi sudetti, quale vogliamo, che debba continuarfi anche in avvenire, nel modo, e forma, e nella quantità, come si è praticato sin ora.

§. 8. Volendo, dichiarando, e decretando Noi con la pienezza della Nostra Potesà Pontificia, che tutto, e quanto è stato da Noi come sopra disposto, ed ordinato per il buon regolamento di detta esenzione, debba perpetuamente, ed inviolabilmente osservarsi, ed eseguirsi

nam praedicta solutio erogetur singulis Romanis & ditionis Ecclesiae conventibus.

Clausula,

Confirmatio
relatarum
conventio-
num.

Statuitur, ut
deinceps Gabellarum solutio in omnibus (quibusdam exceptis) Praedictorum Ordo teneatur.

Fit à SS. nomine omnium renunciatio omnibus Constitutionibus, & privilegiis hac super re.

Prescribitur ut a Rev. Camera Apostolica an-

